

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Donato Di Campli	Presidente
- Avv. Federico Squartecchia	Cons. Segretario
- Avv. Giovanni Stramenga	Cons. Tesoriere
- Avv. Guido Cappuccilli	Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo	Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco	Consigliere
- Avv. Fabio Corradini	Consigliere
- Avv. Claudia d'Aloisio	Consigliere
- Avv. Vincenzo Di Girolamo	Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre	Consigliere
- Avv. Alba Febbo	Consigliere
- Avv. Augusto La Morgia	Consigliere
- Avv. Giovanni Manieri	Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi	Consigliere
- Avv. Ernesto Torino-Rodriguez	Consigliere

o o o

L'anno **2012**, il giorno **26** del mese di **luglio**, alle ore **18,00**, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza giustificata dei Cons. Stramenga, Manieri, Di Silvestre, Di Girolamo, Torino-Rodriguez, Cappuccilli, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
 - 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
 - 2 BIS) NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAME AVVOCATI 2012
 - 2 TER) EROGAZIONE CONTRIBUTO COLLEGHI TERREMOTATI DELL'EMILIA ROMAGNA
 - 3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
 - 4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
 - 5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO CREDITI
 - 6) VALUTAZIONE DEDUZIONI INCOLPATO PROC. DISC. 4/12 (RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ)
- ORE 18.00
- 7) CONVOCAZIONE AVV. *
 - 8) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
N. 24/12 R.E. RELATORE AVV. DI GIROLAMO
N. 39/12 R.E. RELATORE AVV. DI GIROLAMO
SCADENZA PROROGA 22.9.12
N. 45/12 R.E. RELATORE AVV. SCOPONI
 - 9) MODIFICA REGOLAMENTO SCUOLA FORENSE (RELATORE AVV. DI CAMPLI)
 - 10) COMUNICAZIONE 11.7.12 POSTE ITALIANE (RELATORE AVV. DI CAMPLI)
 - 11) PROPOSTA CONVENZIONE CARIFE (RELATORE AVV. DI CAMPLI)
 - 12) COMUNICAZIONE 12.7.12 TRIBUNALE PESCARA (RELATORI AVV. TI CORRADINI-DI SILVESTRE)
 - 13) QUESTIONI PRATICA (RELATORE AVV. LA MORGIA)
 - 14) ARREDAMENTO STANZA ALLATTAMENTO
 - 15) STAMPA ALBO
 - 16) REVISIONE ALBO
 - 17) ACQUISTO MACCHINE FOTOGRAFICHE (RELATORE AVV. COCO)
 - 18) ACQUISTO BOX DEPOSITO ATTI (RELATORE AVV. COCO)
 - 19) COMUNICAZIONE 19.7.12 TRIBUNALE PESCARA: RICHIESTA COPIE CANC. FALL.RE (RELATORE AVV. COCO)
 - 20) CONTROLLO ASSOLVIMENTO OBBLIGO FORMATIVO (RELATORE AVV. STRAMENGA)
 - 21) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
 - 22) COMUNICAZIONE 12.7.12 PROCURA REPUBBLICA *
 - 23) COMUNICAZIONE 18.7.12 PROCURA REPUBBLICA *
 - 24) RICHIESTA 11.7.12 SIG. *

25) OPINAMENTI

26) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE

Letto il verbale della seduta precedente (19.7.12), il Consiglio l'approva.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

a) Il Presidente rende noto che il Comune di Francavilla ha comunicato di aver proceduto, giusta bando pubblico n. 3797 del 15.11.2011, alla formazione di "un albo di avvocati di fiducia per l'affidamento di incarichi legali ai sensi del D.L.vo 163/2006 pubblicato e consultabile sul proprio sito www.comune.francavilla.ch.it", chiedendo che di ciò sia data diffusione anche tra gli iscritti.

Il Consiglio prende atto.

b) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal C.N.F. Circolare n. 25-C-2012 avente ad oggetto "astensione dalle udienze proclamate dai C.O.A. - rispetto della normativa in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali".

Il Consiglio prende atto.

c) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia delibera 7.7.12, nonché parere reso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo dal prof. Giuseppe Verde sul tema della riforma della professione forense.

Il Consiglio prende atto, facendo proprie le argomentazioni svolte dal Prof. Verde.

Alle ore 18,07 entrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Di Silvestre, Di Girolamo e Torino-Rodriguez.

2 BIS) NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAME AVVOCATI 2012

Il Consiglio delibera di indicare al COFA quali componenti della Commissione esame avvocati 2012 i seguenti avvocati: Avv. Domenico Russi, Avv. Giuseppe Amicarelli e Avv. Paola Giannangeli.

Alle ore 18,15 entra e partecipa alla seduta il Cons. Stramenga.

2 TER) EROGAZIONE CONTRIBUTO COLLEGGI TERREMOTATI DELL'EMILIA ROMAGNA

Il Presidente riferisce che nella seduta di ieri del COFA si è deliberato di erogare ai Collegi che svolgono attività professionale nelle zone terremotate dell'Emilia Romagna un contributo pari a € 3,00 per ciascun iscritto all'Albo degli Avvocati. Il Consiglio prende atto e dà mandato al Consigliere Tesoriere di dare esecuzione alla delibera del COFA per quanto di competenza di questo COA..

3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

a) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello di L'Aquila la dott.ssa Morretti Maura con decorrenza dalla data della presente delibera e fino alla scadenza del settimo anno successivo alla data di iscrizione nel Registro dei Praticanti

come da separato e distinto provvedimento che, siglato dal Presidente e dal Segretario, è da considerare parte integrante del presente verbale.

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

- Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 26/06/2012, viste le proprie delibere del 27.6.2012. e del 5.7.2012 con le quali era stata invitata la predetta ad integrare l'istanza con la documentazione utile ad individuare la competenza territoriale dell'Ordine; considerato che a tanto non risulta aver provveduto, dichiara inammissibile la domanda proposta da * di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 comma 3 del DPR 30.5.2002 n. 115

- Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29/06/2012 e la documentazione fornita a corredo in data 23.7.2012, udita la relazione del Cons. Coco, poiché dalla comunicazione integrativa fornita dall'autorità consolare non emergono i necessari elementi informativi circa l'esistenza o meno di redditi in capo all'istante, delibera di rigettare l'istanza, ai sensi dell'art. 76 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 20/07/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per richiesta indennità di accompagnamento. da proporre nei confronti dell'INPS di Pescara dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra *(nata a * il *) depositata in data 20/07/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti

- di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per nomina curatore speciale in favore del proprio nipote minorenni * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esamina l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 20/07/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento in rogatoria dinanzi al Tribunale di Pescara nella causa civile per accertamento paternità promosso da * in *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
 - Il Consiglio, esamina l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 20/07/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
 - Il Consiglio, esamina l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 23/07/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, poiché l'attestazione consolare riguarda l'anno 2010, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso avverso il provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno della Questura di Pescara. da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 142 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
 - Il Consiglio, esamina l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 24/07/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, delibera di concedere un termine di gg. 40 per integrare con redditi e dati di * che nella relata di notifica si è qualificato come convivente, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
 - Il Consiglio, esamina l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/07/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per pagamento retribuzioni, risarcimento danni e impugnativa licenziamento da proporre nei confronti di * dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
 - Il Consiglio, esamina l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/07/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da fatto illecito da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di San Valentino in A.C., ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
 - Il Consiglio, esamina l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 24/07/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale promosso dal coniuge * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
 - Il Consiglio, esamina l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/07/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per riconoscimento indennità di accompagnamento da proporre nei confronti dell'INPS di Pescara dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
 - Il Consiglio, esamina l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 24/07/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d'Aloisio delibera di concedere un termine di gg. 40 per specificare se intende avvalersi dell'opera di un solo legale, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
 - Il Consiglio, esamina l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/07/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d'Aloisio delibera di concedere un termine di gg. 40 per specificare se intende avvalersi dell'opera di un solo legale, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
 - Il Consiglio, esamina l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/07/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, delibera di concedere un termine di gg. 40 per rettificare la dichiarazione ad opera del richiedente e non dell'avvocato autenticante e specificare se intende rappresentarli entrambi, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/07/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per omesso pagamento retribuzione e versamento contributi da proporre nei confronti di * dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/07/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per riconoscimento indennità di accompagnamento da proporre nei confronti dell'INPS di Pescara dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio prende atto delle variazioni di reddito comunicate dal sig. *, già ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato in data 19.7.2011 e delibera di trasmettere copia della suddetta dichiarazione all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 127 comma 2 e 112 comma 1, lettera d del D.P.R. 115/02.

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI — RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO CREDITI

A) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO

L'avv. Mariacarla Serafini, in qualità di Presidente regionale dell'AIAF Abruzzo, ha chiesto l'accREDITAMENTO del seguente evento formativo che si svolgerà a Pescara, presso l'aula Emilio Alessandrini del Tribunale, il giorno 30 novembre 2012, dalle ore 15,00 alle ore 19,00: "*Documentazione tributaria e informazioni rilevanti nelle controversie familiari*", che verrà organizzato in collaborazione con la Fondazione *Forum Aterni* e nel quale saranno relatori il prof. avv. Lorenzo Del Federico e la dr.ssa Caterina Verrigni, con possibilità di utilizzo del sistema "Riconosco" per la rilevazione delle presenze.

Il C.O.A.

DELIBERA

di accreditare l'evento formativo con l'attribuzione di n. 6 crediti formativi e di autorizzare l'utilizzo del sistema "Riconosco" per la rilevazione delle presenze.

6) VALUTAZIONE DEDUZIONI INCOLPATO PROC. DISC. 4/12 (RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ)

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Torino-Rodriguez, rilevato che la nota inviata via e-mail il 10.07.2012 dall'Avv. * (prot. * dell'11.07.2012) con riferimento al procedimento disciplinare nr. 4/2012 contiene espressioni offensive e sconvenienti nei confronti del COA, delibera di rubricare il contenuto dello scritto difensivo di cui sopra come esposto e di inviare gli atti al COA Distrettuale competente ex lege.

Alle ore 18,50 esce il Cons. La Morgia

7) CONVOCAZIONE AVV. *

Si procede come da separato verbale.

Alle ore 19,14 rientra e partecipa alla seduta il Cons. La Morgia

8) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

a) Esposti:

Il Consiglio passa all'esame dei seguenti esposti:

- **N. 24/12** proposto dalla sez. penale del Tribunale di * nei confronti dell'avv. *. Il Cons. Di Girolamo riferisce quanto segue:

In data 4.4.2012 perveniva la segnalazione da parte del Tribunale di * (Sezione Penale, in composizione collegiale), con la quale si sottoponeva al vaglio del C.O.A. il contegno serbato dall'Avv. * la quale, nel corso dell'udienza del *, aveva "con continuità parlato e conversato con altri avvocati presenti e, al richiamo fattole dal presidente", lo aveva "interrotto ... sovrapprendendosi a lui, continuando a parlare, sostenendo anzi di poterlo fare, ostacolando l'esame del teste".

In data 22.5.2012 l'Avv. * depositava un proprio scritto difensivo, al quale allegava il verbale d'udienza del * redatto da fonoregistrazione (sino a p. 9), sostenendo di non aver arrecato alcuna "interruzione e/o distrazione" al regolare svolgimento dell'udienza e che, anzi, "l'unica interruzione" era da ascrivere all'intervento del Presidente del Collegio.

In particolare, precisava l'Avv. * di essersi limitata a conferire con il Collega "che le sedeva a fianco, a bassa voce e senza disturbare, al fine di congiuntamente valutare alcuni aspetti relativi al successivo controesame".

All'esito della seduta del 27.6.2012 il C.O.A. deliberava di richiedere il supporto magnetofonico di fonoregistrazione dell'udienza del * che, previa autorizzazione rilasciata dal Presidente della Sezione Penale, veniva acquisito ed ascoltato nel corso della odierna seduta.

La lettura del verbale redatto da fonoregistrazione e l'ascolto della fonoregistrazione dell'udienza del * (nella parte che qui rileva) consente al C.O.A. di escludere che l'Avv. * abbia violato le norme di buon comportamento dettate dalla Legge e dal Codice Deontologico.

In punto di fatto, non è controverso che il Legale stesse parlando con un Collega (*Nel deferimento al C.O.A. dell'Avv. * si afferma che questa avrebbe parlato "con altri avvocati presenti" ma a p. 8 della trascrizione della fonoregistrazione si legge che il richiamo era dovuto al fatto che lei stesse parlando "con il suo collega"*) durante l'udienza (oggetto del rilievo da parte del Tribunale e di pacifica ammissione da parte dell'Avv. *) e non è possibile contraddire l'affermazione secondo cui i temi delle conversazioni attenessero alla strategia processuale (circostanza, in sé, verosimile, a conforto della quale l'Avv. *, peraltro, sollecita l'assunzione di informazioni da parte del Collega con il quale stava dialogando) sicché appare dirimente la valutazione della modalità, in concreto, attraverso la quale l'Avvocato in udienza si è relazionato con il suo Collega, potendo trovare censura solo ed esclusivamente la condotta idonea a disturbare lo svolgimento, in udienza, delle attività processuali.

Al riguardo, dalla lettura del verbale da fonoregistrazione e dall'ascolto di quest'ultima, appare di obiettiva constatazione il fatto che, sino all'intervento del Presidente del Collegio, l'assunzione della prova si era svolta senza incidenti, senza interruzioni, in maniera fluida ed efficace, di talché deve escludersi che l'Avv. *, con il suo comportamento, abbia impedito, o anche solo reso meno agevole, il regolare svolgimento dell'udienza.

Ritiene il C.O.A. che sia diritto incoercibile dell'Avvocato di relazionarsi con i Colleghi impegnati nel medesimo processo, al fine di valutare le emergenze derivanti dalla prova in corso di assunzione, di concertare le iniziative da intraprendere in udienza che non sia stato possibile pianificare anticipatamente, etc. (è appena il caso di osservare che altrettanto deve essere consentito ai Magistrati della Procura quando intervengano in udienza in *pool*, così come appare legittimo ed inevitabile che gli stessi Magistrati del Collegio giudicante si relazionino dialetticamente tra di loro durante lo svolgimento dei processi), con l'unico limite, come anzi detto, del divieto di recare disturbo o intralcio al regolare svolgimento delle attività processuali, non potendo affatto trovare condivisione l'assunto secondo cui all'Avvocato, in udienza, debba imporsi la rigida regola dell'afonia, a prescindere dalla verifica, in concreto, "se il suo parlare disturba o no", ovvero "se il teste si distrae o no" (*Così il Presidente del Collegio. Cfr. p. 8*).

A tal fine, alla luce dell'insistita affermazione resa in udienza dal Presidente del Collegio secondo cui "la Parti parlano quando hanno la parola" (seguita da uno stentoreo "Chiaro? Chiaro? È chiaro?"), non appare superfluo rilevare che siffatta regola è applicabile agli interventi nel corso dell'assunzione della prova, alle eccezioni e, più in generale, alle dichiarazioni che le Parti abbiano interesse a far verbalizzare ex art. 482 c.p.p., ma di certo non ai colloqui riservati tra co-difensori (ovvero tra Difensore ed Imputato, tra Magistrati della Procura, etc.).

Solo per completezza, è appena il caso di rilevare che non è dato di individuare, nell'ordinamento positivo, una norma codicistica che vieti in maniera incondizionata all'Avvocato di parlare con un Collega durante lo svolgimento dell'udienza (afferma il Presidente del Collegio, nel corso dell'udienza *, rivolgendosi all'Avv. *: "lei sta parlando con il suo collega, cosa che è vietata dal codice, la richiamo per il solo fatto che lei stia parlando, non mi interessa se il suo parlare disturba o no") di talché, anche per questa ragione, l'esposto va archiviato, non ravvisando il C.O.A. estremi di rilievo disciplinare a carico dell'Avv. *.

Copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza e per le valutazioni di competenza, va trasmessa al Presidente del Tribunale ed al Presidente della Sezione Penale.

- **N. 39/12** proposto dal Tribunale dei minorenni * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Di Girolamo, delibera di rinviare la trattazione ad una prossima seduta.

- **N. 45/12** proposto dall'Ordine degli Avvocati di Pescara nei confronti del dott. *.

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Scoponi, delibera l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti del dott. * perché, quale praticante abilitato al patrocinio dinanzi agli uffici giudiziari dei Distretti per il periodo dal * al *, redigeva in data * un ricorso per la separazione personale consensuale dei coniugi **, con autentica delle loro rispettive firme, deposito dell'atto con propria sottoscrizione presso la cancelleria di volontaria giurisdizione del Tribunale di Pescara ed assistenza ai coniugi nell'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, fatti accaduti in Chieti ed in Pescara in epoca compresa tra * ed il *, attuando con tali comportamenti la violazione dell'art. 348 cod. pen., nonché degli artt. 1 e 8 R.D.L. 27 novembre 1933 n 1578 e dell'art. 21 del codice deontologico.

Il Consiglio delibera altresì la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara per l'adozione delle necessarie, conseguenti attività.

Ai sensi dell'art. 17 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali assume le funzioni di consigliere Istruttore l'avv. Andrea Scoponi.

9) MODIFICA REGOLAMENTO SCUOLA FORENSE (RELATORE AVV. DI CAMPLI)

E' pervenuto dalla Fondazione Forum Aterni estratto della delibera del C.d.A. del 20.07.2012.

"Programma Scuola Forense 2012-2013:

L'Avv. Cerceo espone la programmazione della Scuola di Formazione Professionale per la Pratica Forense per l'anno 2012 /2013, come elaborata dai coordinatori di ciascun modulo con il relativo calendario delle lezioni, ed il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all'unanimità.

Pertanto la Scuola Forense obbligatoria e gratuita avrà durata di n. 250 ore; si articolerà in n. 4 moduli e segnatamente :

- Modulo multidisciplinare della durata di n. 40 ore
- Modulo civilistico della durata di n. 100 ore
- Modulo penalistico della durata di n. 70 ore
- Modulo pubblicistico della durata di n. 40 ore;

Le lezioni avranno inizio nel mese di ottobre e si concluderanno nel mese di giugno e si svolgeranno nelle giornate di venerdì pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, e sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Atteso che le lezioni della Scuola avranno inizio nella prima settimana del prossimo mese di ottobre 2012, il Consiglio delibera pure all'unanimità di considerare concluse alla data del 29 giugno 2012 le lezioni dell'anno 2011/2012 e di proporre al COA le seguenti modifiche del Regolamento per la Frequenza della Scuola Forense:

- **Art. 1 Frequenza obbligatoria - Il praticante ha l'obbligo della frequenza della Scuola di Formazione Professionale per la Pratica Forense, organizzata dalla Fondazione Forum Aterni, della durata di un anno ed articolata in quattro moduli, segnatamente: modulo multidisciplinare della durata di n. 40 ore , modulo civilistico della durata di n. 100 ore, modulo penalistico della durata di n. 70 ore, modulo pubblicistico della durata di n. 40 ore. Le lezioni avranno inizio nel mese di ottobre di ciascun anno e si concluderanno nel mese di luglio successivo. Si intenderà assolto l'obbligo relativo alla frequenza della Scuola con la partecipazione ad almeno il 75% delle lezioni ed esercitazioni previste per ogni modulo.**
- **Art. 9 Norma transitoria - I praticanti già iscritti che alla data del 15.06.2012 frequentino il secondo anno di scuola avranno assolto l'obbligo alla conclusione del programma delle lezioni dell'anno 2012. I praticanti che alla data del 15.06.2012 frequentino il primo anno di scuola avranno adempiuto l'obbligo con il completamento del percorso di studi di cui all'art.1 del presente regolamento".**

Il Consiglio, preso atto, delibera di modificare il Regolamento per la Frequenza della Scuola Forense in conformità alla proposta del C.d.A. della Fondazione e di darne comunicazione agli iscritti tramite lettera informativa.

10) COMUNICAZIONE 11.7.12 POSTE ITALIANE (RELATORE AVV. DI CAMPLI)

Il Presidente dà comunicazione della e-mail dal Responsabile del recapito dei Servizi Postali Area Logistica Territoriale Centro di Poste Italiane S.p.A. del 16.07.2012, con la quale viene data la disponibilità ad interloquire con il COA per la risoluzione dei problemi legati al recapito/notifica della corrispondenza.

Il Consiglio, preso atto, delibera di dare comunicazione agli iscritti della possibilità di segnalare al COA gli eventuali disservizi nella restituzione delle ricevute di ritorno degli atti giudiziari per la successiva trasmissione al Responsabile del recapito di Via Volta di Pescara.

Il Consiglio, ritenuto che il disservizio riguarda anche il centro di recapito di Montesilvano e quelli di altri uffici postali del territorio nazionale, delibera di inviare la segnalazione dell'11.06.2012 anche al competente Dicastero oltre che all'ufficio locale di Montesilvano.

Manda, altresì, al Cons. Coco di verificare se vi sia una autorità garante che abbia competenza sull'attività delle Poste Italiane, così da renderla edotta del disservizio lamentato.

11) PROPOSTA CONVENZIONE CARIFE (RELATORE AVV. DI CAMPLI)

Il Presidente dà comunicazione della ricezione di una e-mail del 20.07.2012 proveniente da Banca Carife S.p.A. con la indicazione delle condizioni convenzionali per l'affidamento di incarichi professionali agli iscritti.

Il Consiglio, esaminata la proposta di convenzione e le condizioni in essa previste, delibera di darne comunicazione a tutti gli iscritti, dando incarico al Presidente di verificare previamente se tale modalità di diffusione sia corrispondente alla richiesta e alle esigenze di Banca Carife S.p.A.

12) COMUNICAZIONE 12.7.12 TRIBUNALE PESCARA (RELATORI AVV.TI CORRADINI-DI SILVESTRE)

Nella riunione del 19.7.12 il Consiglio ha delegato i Cons.ri Di Silvestre e Corradini a partecipare all'Assemblea Generale dell'Osservatorio per la Giustizia, dando mandato agli stessi di far presente che il Consiglio subordina

la partecipazione alla redazione del protocollo comune e la sua eventuale approvazione alla condizione che quanto sarà concertato all'interno dell'Osservatorio sarà rispettato dai Magistrati della Sezione Penale.

Il Consiglio, udita la relazione dei Cons.ri Corradini e Di Silvestre, i quali riferiscono che nel corso della riunione si è stabilito di programmare un successivo incontro nel quale esaminare proposte di parametri per la liquidazione delle spese giudiziali e del compenso ai difensori d'ufficio e di imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, al fine di stabilire criteri uniformi e vincolanti per i Magistrati, delibera di adottare ogni provvedimento opportuno all'esito dei lavori dell'apposita commissione.

13) QUESTIONI PRATICA (RELATORE AVV. LA MORGIA)

- Il dott. *, iscritto nel Registro Praticanti dal 19.7.2011, chiede esonero pratica dal 20.7.2013 al 19.1.2013 (ipotesi di pratica 18 mesi) essendo iscritto alla Scuola di specializzazione per le professioni legali.

Il Consiglio, preso atto della iscrizione del dott. * alla Scuola di specializzazione per le professioni legali delibera di autorizzare l'esonero dalla pratica forense per il periodo dal 20 luglio 2012 al 19.1.2013, in considerazione di quanto indicato dal Ministero della Giustizia con circolare del 4.7.2012..

- La dott.ssa *, iscritta al registro Praticanti dal 3.11.2011, rappresenta la "comprovata impossibilità momentanea del prosieguo della pratica forense esercitata fino al 21.5.2012" e chiede di poter interrompere la pratica dal 22.5.2012 al 20.9.2012.

Il Consiglio prende atto.

Alle ore 19,50 esce il Cons. La Morgia.

14) ARREDAMENTO STANZA ALLATTAMENTO

Il Presidente riferisce sul contenuto della lettera del Presidente del C.P.O. del 24.07.2012, con la quale, fra l'altro, si chiede un contributo di € 1.000,00 per l'acquisto di mobilio.

Il Consiglio delibera in conformità, dando mandato al Consigliere Tesoriere di assumere i provvedimenti conseguenti.

15) STAMPA ALBO

Il Consiglio delibera di acquisire tre preventivi per la stampa dell'Albo, dando, a tal fine, mandato ai Cons.ri Stramenga e Scoconi.

16) REVISIONE ALBO

Il Presidente riferisce che, ad oggi, vi sono n. 290 avvocati dell'ALBO ORDINARIO, n. 5 avvocati dell'ALBO PROFESSORI e n. 6 avvocati dell'ELENCO SPECIALE che non hanno depositato la dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità.

Il Consiglio, preso atto, delibera di invitare gli stessi a provvedervi entro il termine perentorio del 20.09.2012. Manda alla Segreteria perché provveda alle comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata ovvero, a chi ne è sprovvisto, a mezzo raccomandata A/R.

17) ACQUISTO MACCHINE FOTOGRAFICHE (RELATORE AVV. COCO)

Nella riunione del 7.6.12 il Presidente riferiva della richiesta pervenuta dal dirigente dell'Ufficio UNEP avente ad oggetto la fornitura di n. 12 apparecchi fotografici e di una stampante a colori da mettere a disposizione degli ufficiali giudiziari per la documentazione fotografica del pignoramento. Il Consiglio deliberava di dare incarico al Cons. Coco di operare un'indagine di mercato per verificare le migliori condizioni di acquisto delle macchine fotografiche e della stampante.

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di autorizzare il Cons. Coco ad acquistare nr. 12 macchine fotografiche e una stampante a colori al miglior prezzo di mercato e, comunque, nei limiti della spesa di € 1.300,00.

18) ACQUISTO BOX DEPOSITO ATTI (RELATORE AVV. COCO)

Il Consiglio, sentito il Cons. Coco che riferisce della richiesta del Dirigente della Cancelleria fallimentare di dotare lo sportello di un box per il deposito degli atti, così come avviene per il deposito dei decreti ingiuntivi, delibera di dare incarico al Cons. Coco di contattare lo stesso artigiano che ha realizzato il box di deposito atti per la Cancelleria dei decreti ingiuntivi.

19) COMUNICAZIONE 19.7.12 TRIBUNALE PESCARA: RICHIESTA COPIE CANCELLERIA FALLIMENTARE (RELATORE AVV. COCO)

Il Presidente del Tribunale, d'intesa con il Dirigente amministrativo, ha disposto che, a partire dal 23.7 e sino al 30.9.12, sia attivata sul sito web del Tribunale, la funzione richiesta copie e certificati sia per l'utenza qualificata che per quella esterna limitatamente ai servizi forniti dalla cancelleria fallimentare.

Il Consiglio prende atto e delibera di dare comunicazione agli iscritti tramite lettera informativa.

20) CONTROLLO ASSOLVIMENTO OBBLIGO FORMATIVO (RELATORE AVV. STRAMENGA)

Il Consiglio

- vista la precedente delibera del 03.05.2012, con la quale, attesa l'avvenuta scadenza del termine per la presentazione delle autocertificazioni relative all'assolvimento dell'obbligo formativo per l'anno 2011, era stato

conferito mandato alla Commissione Formazione di procedere al controllo a campione di nr. 50 autocertificazioni;

- udita la relazione del Coordinatore della suddetta Commissione Cons. Stramenga;
- ritenuto che l'esito del controllo potrebbe portare alla rubricazione, da parte del Consiglio, quali esposti disciplinari di situazioni irregolari riscontrate;
- considerato che l'attuale composizione della Commissione Formazione è allargata a componenti esterni al Consiglio, la cui conoscenza di potenziali situazioni di rilievo disciplinare relative a singoli iscritti si porrebbe in contrasto con le vigenti normative;

delibera

in parziale modifica della precedente deliberazione del 03.05.2012, di conferire mandato alla Commissione Formazione, in composizione ristretta ai componenti Consiglieri dell'Ordine, di procedere al controllo a campione di nr. 50 autocertificazioni relative all'assolvimento dell'obbligo formativo per l'anno 2011.

21) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)

L'Avv. *, premesso di essere il legale di fiducia *“di una condomina nella controversia che la vede contrapposta al condominio di cui fa parte”*, chiede di poter conoscere, preventivamente, se sussista *“una situazione di incompatibilità”* nel caso di accettazione del mandato da parte di un diverso condominio, amministrato, però, dallo stesso amministratore che rappresenta il primo condominio.

L'art. 37 del codice deontologico impone all'avvocato l'obbligo di astenersi dall'assumere incarichi quando questi determinino conflitto di interessi con un proprio assistito, ovvero quando interferiscano con lo svolgimento di altro incarico.

I canoni I e II del medesimo articolo specificano che sussiste conflitto di interessi anche quando l'assunzione di un nuovo incarico determini la violazione del segreto sulle informazioni ricevute da parte di altri assistiti ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, precisando, altresì, che anche la mera limitazione dell'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico, derivante dallo svolgimento di un precedente mandato, integra conflitto di interessi ed impone l'astensione del professionista.

V'è da premettere che, per giurisprudenza consolidata, il divieto di assunzione di incarichi vige dal momento in cui il conflitto di interessi si appalesi come effettivo e concreto, non essendo a tal fine sufficiente la configurabilità di un astratto contrasto.

A tal fine appare appagante la rilettura della sentenza resa da Corte Cass., SS.UU. 15.10.2002 n. 14619 che, nella parte motiva, così recita: *“Il Consiglio nazionale forense ha posto come premessa della propria decisione, che il codice deontologico vieta all'avvocato di assumere la contemporanea assistenza di più parti che abbiano interessi in contrasto tra loro: ha però osservato che se, nel caso per il quale è richiesto il suo intervento, le parti non sono necessariamente portatrici di interessi in contrasto tra loro, il divieto va osservato a partire dal momento in cui il contrasto si manifesta in modo concreto. (...) La regola di deontologia impone al professionista di non assumere l'assistenza di parti in contrasto tra loro. Siccome la funzione di tale regola è di evitare che un comportamento contrario risulti lesivo del prestigio della professione, e la lesione del prestigio risulta dalla valutazione sfavorevole che gli altri possano avere avuto del comportamento tenuto dal professionista, all'ambito di applicazione della regola vanno ricondotte tutte le situazioni in cui, secondo un criterio di normalità, l'ambiente in cui il professionista opera e le parti cui presta assistenza sarebbero portati a considerare che egli possa essere stato, o sia per risultare, influenzato da interessi contrastanti”*.

Nel testo della parte motiva di tale decisione si richiama altresì, reiterandolo, il principio affermato da una precedente statuizione del Supremo Collegio che, sempre testualmente, aveva affermato che *“il conflitto d'interessi "potenziale" non basta per affermare la responsabilità disciplinare dell'incolpata, essendo palese che, se esso non si realizza in concreto, la professionista, assumendo il patrocinio dei due soggetti, non viola, i principi di correttezza, lealtà e di deontologia professionale, la cui inosservanza è stata posta alla base dell'incolpazione. Pertanto, da un lato la generalizzazione contenuta, sul punto, nell'impugnata pronuncia altera obiettivamente le premesse giuridiche di una corretta decisione; dall'altro deve notarsi, in essa, una vistosa e totale carenza di motivazione (in quanto tale riconducibile alla violazione di legge prevista dall'art. 56, III comma, r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578: v., al riguardo, Cass. SS.UU. 16 maggio 1992 n. 5888), non essendo stato precisato e chiarito perché, in concreto, tra il convenuto (...) e l'opponente (...) si sarebbe verificato un conflitto d'interessi, tale da rendere incompatibile il loro patrocinio, in processi connessi, da parte della stessa procuratrice legale”*. (così, testualmente, Corte Cass. SS.UU. 20.1.1993 N. 645).

E che il conflitto di interessi vada riguardato sempre in concreto e nella sua attuale effettività lo si deduce, altresì, dal fatto che *“il Codice Deontologico, articolo 37, è composto da più commi: a) il primo, contiene una previsione di carattere generale relativa all'obbligo di astensione per un avvocato allorché l'attività professionale determina un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale; b) il secondo, contiene una previsione esemplificativa,*

relativa ad ipotesi nelle quali si ritiene sussista il conflitto di interessi. Trattasi di ipotesi configurabili nei vari settori dell'ordinamento e non limitate a materie particolari, per cui la norma ha una valenza generale; c) il terzo, dispone in maniera specifica che "L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi in favore di uno di essi". Questa previsione normativa è molto puntuale e riguarda un settore particolare e sensibile dell'ordinamento. Evidentemente, proprio per le caratteristiche della materia familiare, la norma pone per l'avvocato un obbligo assoluto di astensione, a prescindere se il conflitto è reale o solo potenziale. La norma è chiara ed ha una sua ratio dal momento che nella materia del diritto di famiglia sono in gioco interessi alti, collegati alla dignità della persona, che meritano il massimo della tutela possibile. Nel contesto dell'articolo 37 codice citato, il principio contenente l'obbligo assoluto di astensione si pone come speciale e prevalente rispetto a quello contenuto nel comma 1, che non può trovare quindi applicazione. La valutazione, nella materia del diritto di famiglia, è stata fatta una volta per tutte dalla norma, per cui all'interprete compete solo l'accertamento del fatto che costituisce il presupposto per quell'effetto" (così, testualmente, Corte Cass. SS.UU. 10.1.2006 n. 134).

Ulteriore e definitivo riscontro al principio dianzi enunciato deriva dalla uniforme esegesi dell'art. 106 c.p.p. che ravvisa incompatibilità solo a condizione che, in concreto, le linee di difesa delle diverse parti nel medesimo procedimento risultino confliggenti ed incompatibili (cfr. Corte Cass. sez. II pen. 14.2.2006 n. 5918: "L'incompatibilità che, a norma dell'art. 106 cod. proc. pen., vieta l'affidamento della difesa di più imputati ad un unico difensore, sussiste in presenza di una situazione di interdipendenza di posizioni processuali per la quale un imputato ha interesse a sostenere una tesi che risulti pregiudizievole per l'altro imputato. Ne consegue che non è sufficiente ad integrare l'incompatibilità la diversità di posizioni giuridiche o di linee di difesa tra più imputati, ma occorre che la versione difensiva di uno di essi sia assolutamente incompatibile con la versione fornita dagli altri assistiti, così da determinare un contrasto radicale ed insuperabile, tale da rendere impossibile la prospettazione di tesi difensive logicamente inconciliabili da parte di un difensore comune").

Nel caso di specie non v'è dubbio che le parti (due diversi condomini) siano distinte tra di loro, non potendo a tal fine valere l'amministrazione *pro-tempore* in capo allo stesso professionista a realizzare una (davvero atipica) identificazione tra centri di interesse ontologicamente autonomi tra di loro sicché, escluso che l'espletamento del mandato ricevuto dall'amministratore (in nome e per conto del condominio) il quale, in una diversa controversia, rappresenti un diverso condominio in posizione contrapposta alla parte rappresentata, integri assunzione dell'incarico contro un proprio assistito (sia pure in una distinta controversia), deve verificarsi se, nella specie, sussista conflitto di interessi, *sub specie* di limitazione dell'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico, derivante dallo svolgimento di un mandato precedentemente conferitogli.

È principio fondamentale dell'esercizio della professione che l'avvocato, dovendo contribuire a dare concreta attuazione al diritto di difesa, debba poter espletare il proprio mandato in piena indipendenza di giudizio e d'iniziativa e, quindi, scevro da condizionamenti giuridici o di fatto che potrebbero influenzarlo in senso difforme dall'interesse del cliente, e non è superfluo ribadire che "la funzione di tale regola è di evitare che un comportamento contrario risulti lesivo del prestigio della professione, e la lesione del prestigio risulta dalla valutazione sfavorevole che gli altri possano avere avuto del comportamento tenuto dal professionista" (così SS.UU. 14619/2002 cit.).

Per le ragioni sin qui esposte, ritiene il C.O.A. che, laddove l'avvocato abbia ricevuto l'incarico di rappresentare il condominio in virtù di una apposita delibera dell'assemblea dei condomini (ponendosi il rilascio della procura *ad litem* da parte dell'amministratore come mero atto d'esecuzione della volontà dei condomini e svolgendo l'amministratore la funzione di mero *nuncius*; cfr. Corte Cass. sez. II civ. 26.11.2004 n. 22294), non si verta nell'ipotesi disciplinata dall'ultima parte dell'art. 37 del codice deontologico, potendosi escludere il *vulnus* all'indipendenza di giudizio e d'iniziativa, potenzialmente derivante anche dal mero condizionamento di fatto, idoneo a suscitare la valutazione sfavorevole dell'operato del professionista da parte dei consociati.

Diversamente, laddove il rapporto fiduciario si fosse costituito tra l'avvocato e l'amministratore direttamente (per le controversie rientranti tra quelle che l'amministratore può autonomamente proporre, ai sensi dell'art. 1131 cod. civ., senza autorizzazione dell'assemblea dei condomini) sussisterebbe, ad avviso del C.O.A., l'inevitabile limitazione (derivante da un condizionamento di fatto) dell'indipendenza del difensore, sufficiente ad imporre il dovere d'astensione dell'avvocato.

Il Consiglio delibera di dare diffusione del parere a mezzo lettera informativa e inserimento nel sito dell'Ordine.

22) COMUNICAZIONE 12.7.12 PROCURA REPUBBLICA *

La Procura della Repubblica di * ha comunicato l'emissione di richiesta di decreto penale nei confronti dell'avv. * per il reato p. e p. dall'art. 2 L. 638/1983, accertato in * in data *.

Il Consiglio, delibera di rubricare la comunicazione come esposto e di mandare al Cons. Segretario per l'assegnazione secondo rotazione.

Alle ore 20,16 esce il Cons. Di Girolamo

23) COMUNICAZIONE 18.7.12 PROCURA REPUBBLICA *

La Procura della Repubblica di * ha comunicato l'emissione del decreto di citazione a giudizio nei confronti dell'avv. * per il reato p. e p. dagli artt. 81 e 348 c.p., commesso in * tra il * e il *, con udienza dibattimentale fissata per il *.

Il Consiglio, rilevato che i fatti di cui alla comunicazione sono oggetto di procedimento disciplinare nr. 18/11, attualmente sospeso per la pendenza di procedimento penale, delibera di acquisire agli atti del predetto procedimento la citata comunicazione.

Alle ore 20,18 rientra e partecipa alla seduta il Cons. Di Girolamo

24) RICHIESTA 11.7.12 SIG. *

Il Consiglio, letta la richiesta del dott. *, rilevato che dalla stessa non si rilevano fatti di astratta rilevanza disciplinare, delibera il non luogo a provvedere in ordine alla stessa.

25) OPINAMENTI

Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri:

Avv. * per * proc. n. * € 2.142,00

Avv. * per * proc. n. * € 166,00 considerata la diminuzione del 20% ai sensi dell'art. 3, comma 2, T.P.

Avv. * per * proc. n. * € 166,00 considerata la diminuzione del 20% ai sensi dell'art. 3, comma 2, T.P.

Avv. * per * proc. n. * € 572,00

Avv. * per * proc. n. * € 350,00

Avv. * per * proc. n. * € 651,50

Avv. * per * proc. n. * € 1.052,00

Avv. * per * proc. n. * € 567,00

Avv. * per * proc. n. * € 422,00

Avv. * per * proc. n. * € 468,80 considerata la riduzione del 20% ai sensi dell'art. 3, comma 2, T.P.

Avv. * per * proc. n. * € 468,80 considerata la riduzione del 20% ai sensi dell'art. 3, comma 2, T.P.

Avv. * per * proc. n. * € 5.507,00

Avv. * per * proc. n. * € 870,00

Avv. * per * proc. n. * € 1.328,50

Avv. * per * proc. n. * € 370,00

Avv. * per * proc. n. * € 303,00

Avv. * per * proc. n. * € 494,50

Avv. * per * proc. n. * € 534,00

Avv. * per ** proc. n. * € 692,30 considerato l'aumento ex art. 3, comma 1, T.P.

Avv. * per * proc. n. * € 494,50

Avv. * per * proc. n. * € 695,50

Avv. * per * proc. n. * € 1.944,50

Avv. * per * proc. n. * € 1.257,50

Avv. * per * proc. n. * € 541,50

-Esce il Cons. Febbo-

Avv. * per * proc. n. * € 755,50

Avv. * per * proc. n. * € 755,50

Avv. * per * proc. n. * € 755,50

Avv. * per * proc. n. * € 755,50

-Rientra il Cons. Febbo-

Avv. * per * proc. n. * € 1.174,50

Avv. * per * proc. n. * € 602,50

Avv. * per * proc. n. ** Tribunale di Pescara € 1.535,50;

Avv. * per * proc. *, Corte d'appello € 667,00;

Avv. * per * proc. *, Corte d'appello € 1.246,50;

Avv. *, per *, proc. * rgnr € 702,50;

Avv. *, per *, proc. * rgnr € 54150;

Avv. *, per *, proc. * rgnr € 54150;

Avv. * per *, proc. n. *, € 919,50;

Avv. * per *, proc. n. * rgnr, € 674,50;

Avv. * per * proc. *, € 667,00;

Avv. * per * proc. *, € 711,50;

Avv. * per * proc. *, € 523,50;

Avv. * per * proc. n. * € 643,50;

Avv. * per * proc. n. *, € 898,50;

Avv. * per * proc. n. *, € 1.025,50;

Avv. * per * proc. n. * € 1.033,00

Avv. * per * € 12.375,50

Avv. * per * proc. n. * € 3.930,00 vista la nota fax 25.7.2012 con la quale si rileva l'errore materiale sulla voce "interrogatorio" indicata nella misura di euro 600,00 invece di euro 60,00

Avv. * per * penale e stragiudiziale € 10.253,50

Avv. * per * € 2.002,50

Avv. * per * - stragiudiziale € 990,00

Alle ore 20,21 esce il Cons. Cirillo.

Avv. * per * € 612,50

Avv. * per * € 6.100,00

il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi parte integrante del presente verbale;

26) VARIE ED EVENTUALI

Il Cons. Segretario dà atto del contenuto delle note 20.07.2012 a firma degli avv.ti **. Il Consiglio, rilevato che dalle citate note emergono fatti di astratta rilevanza disciplinare, delibera di rubricare le comunicazioni come esposti e di mandare al Cons. Segretario per la assegnazione secondo rotazione.

Alle ore 20,40, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

IL PRESIDENTE